

Ambiente (1)

Idrocarburi - Questione di pregiudizialità

E' compatibile con la direttiva 94/22/CE la normativa italiana che, da una parte, limita il rilascio dei permessi di ricerca di idrocarburi ad un'area determinata e, dall'altra parte, permette che tale limite sia superato mediante il rilascio di più permessi di ricerca contigui allo stesso soggetto?

Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza del 13 febbraio 2020, n. 1154

[Approfondisci...](#)

Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di pregiudizialità ex art. 267 TFUE, invitando la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a pronunciarsi sul seguente quesito: *“se la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 vada interpretata nel senso di ostare ad una legislazione nazionale...che da un lato individua come ottimale ai fini del rilascio di un permesso di ricerca di idrocarburi un'area di una data estensione, concessa per un periodo di tempo determinato - nella specie un'area di 750 chilometri quadrati per sei anni - e dall'altro lato consente di superare tali limiti con il rilascio di più permessi di ricerca contigui allo stesso soggetto, purchè rilasciati all'esito di distinti procedimenti amministrativi”*.

La vicenda sottesa trae origine dalla presentazione da parte di un'impresa australiana, *leader* nel settore degli idrocarburi *off shore*, di quattro istanze al MISE per il rilascio di altrettanti permessi di ricerca in aree contigue fra loro, a largo della costa pugliese. L'attività di ricerca avrebbe comportato, tra l'altro, lo svolgimento di indagini sismiche con la tecnica del c.d. *air gun*, che genera onde sismiche che colpiscono il fondale e - in base all'eco di ritorno - indicano le aree plausibilmente interessate da depositi di idrocarburi; tuttavia, come ha rilevato il Consiglio di Stato, tali operazioni sono potenzialmente dannose - se non costantemente in monitoraggio - per la fauna marina, ragion per cui prima di procedervi è richiesta una Valutazione di Impatto Ambientale. Con quattro decreti del 2016, il MATTM dichiarava la compatibilità ambientale dei progetti, dando però atto del limite dei 750 chilometri quadrati, nonché della necessità di ulteriori approfondimenti. La Regione Puglia, allora, impugnava tali decreti con distinti ricorsi deducendo in tutti la violazione dell'art. 6, comma 2 della L. n. 9/1991, per cui l'area di ricerca assentibile non può superare l'estensione di 750 chilometri quadrati, laddove tale limite dovrebbe però riferirsi al singolo operatore e non al singolo permesso, in quanto altrimenti si eluderebbe il divieto. Respinti i ricorsi al TAR, la Regione proponeva distinte impugnazioni sostenute dal medesimo unico motivo. Il Giudice dell'appello, riuniti i ricorsi, ha allora sollevato la questione di compatibilità della normativa nazionale con la direttiva europea citata.